

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 9 novembre 2011)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulla proposta di legge n. 148

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 2 novembre 2011

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”

RELAZIONE ORALE

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 bis della l.r. 7/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), le parole: "stabilire il divieto di" sono sostituite dalle parole: "consentire la".

Art. 2

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "cinque".

Art. 3

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 7/1995)

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: "del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero" sono sostituite dalle parole: "della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".

Art. 4

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

2. Al comma 6 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale e occasionale, in base alle modalità stabilite dal calendario venatorio".

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 bis della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 1 bis

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/1995 le parole "al massimo" sono sostituite dalla seguente: "almeno".

Art. 2

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 3

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 4

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"5 bis. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi della lettera b) del comma 3, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria."

1 bis. Il comma 5 ter dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è abrogato.

2. **Identico**

Art. 5

(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“c) da tre membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: “dal servizio regionale sport, caccia, pesca e tempo libero” sono sostituite dalle parole: “dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”.

2. Il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.”.

3. Al comma 8 bis dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: “al Comune di residenza” sono sostituite dalle parole: “all'ATC” e le parole: “30 maggio di ogni anno i Comuni inviano alla Regione” sono sostituite dalle parole: “30 aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia e all'OFR”.

4. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: “al Comune di residenza” sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Provincia l'elenco dei cacciatori inadempienti.”.

5. Al comma 8 quater dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27 bis, comma 2.”

Art. 5

(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Le Province adottano specifici atti in attuazione a quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 2.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“c) da **tre quattro** membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 8

(Modifica all'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR, approva entro il 31 maggio di ogni anno il calendario venatorio regionale."

2. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 è abrogato.

Art. 9

(Modifica all'articolo 40 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00."

Art. 8

(Modifica all'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. Identico

2. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 dopo le parole "qualsiasi razza," è inserita la seguente: "categoria,".

Art. 9

(Modifica all'articolo 40 della l.r. 7/1995)

Identico**Art. 9bis**

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "all'articolo 29" sono aggiunte le seguenti: "nonché la copertura delle spese sostenute dagli ATC per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura".